

n. \_\_\_\_\_ del Registro delle

Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 17 MAG. 2011 al 1 GIU. 2011

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI



# COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Prov. di Foggia

## SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINA NR. 23 SETT. II

DEL 16/5/2011

N. 167 Reg. Gen.

Del 17 MAG. 2011

UFFICIO RAGIONERIA

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**OGGETTO: Rimborso ICI anni 2008 e 2009- FERRERO SABINA-  
Inammissibile**

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

L'art. 3 del dec.leg.vo n. 504/92- individua i soggetti passivi dell'Imposta comunale sugli immobili- ICI- tra cui i titolari di diritti reali.

In questa fattispecie rientra il diritto di abitazione sulla casa coniugale, spettante al coniuge superstite, ancorchè l'immobile era in proprietà del de cuius o in comproprietà fra questi ed il coniuge.

L'esistenza di questo diritto, è riscontrabile di regola, non attraverso la lettura degli atti catastali, ma attraverso quelli della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il diritto di abitazione del coniuge superstite, è regolato da alcuni principi, tra cui: prevalenza sulla successione, così che la proprietà posta in successione diviene nuda proprietà e l'erede non assume la veste di soggetto passivo per l'I.C.I.;

A carico dei soggetti passivi così individuati, permane l'obbligo di dichiarare le variazioni intervenute sul possesso degli immobili o CIRCOSTANZE incidenti sull'ammontare dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10 del decreto leg.vo n. 504/1992, art. 59 dec. Leg.vo 446/97, e successive modificazioni introdotte dalla legge n. 296/2006.

Quest'ultima norma, se pur riducendo sostanzialmente i casi in cui va presentata la dichiarazione ICI, ha confermato che fra essi rientra l'acquisto di diritti reali sugli immobili - tra cui il diritto di abitazione al coniuge superstite ( ai sensi dell'art. 540 c.c.), in quanto non rientrante fra gli atti conoscibili dall'Ente impositore a mezzo del MUI- Modello unico informatico,

Tanto premesso:

Rilevato che con **unica istanza datata 13/7/2010 prot. 7275** sottoscritta da FERRERO ROSANNA- coerede di FERRERO ANTONIO dec. 1/7/2001-CF- FRRRNN74M441158Q- nata a San Severo il 4/8/1974, residente in Loreto via Generale Umberto Nobile n. 38; FERRERO MARGHERITA -coerede di FERRERO ANTONIO dec. 1/7/2001- CF FRRMGH76R551158X- nata a San Severo il 15/10/1976- residente a Castelfidardo via Montessori 33; FERRERO SABINA - coerede di FERRERO ANTONIO dec. 1/7/2001- CF- FRRSBN79H471158J , residente in Ancona via Isonzo 72,; LIUZZI FRANCESCA-coniuge superstite-di FERRERO ANTONIO- dec. Il 1/7/2001- CF- LZZFNC41C62I072W - nata il 23/1/1941 a San Paolo Civitate , res. In Serracapriola via A. Vespucci nr. 7, i medesimi hanno vantato le seguenti circostanze:

-LIUZZI FRANCESCA- *esistenza del diritto di abitazione in qualità di coniuge superstite, ai sensi art. 540 c.c.- di -FERRERO Antonio*, sugli immobili catastalmente riportati al fg 34, pct. 1710 sub 3 e 2 rispettivamente cat. A/3 e C/2- in quanto già casa coniugale di residenza e tutt'ora adibita ad abitazione principale;

-FERRERO ROSANNA - richiesta rimborso di € 208.98 o compensazione delle maggiori somme versate per gli anni 2008 e 2009 per gli immobili citati, per insussistenza della soggettività passiva in virtù del diritto di abitazione esercitato dalla sig. LIUZZI FRANCESCA - a decorrere

dall'anno 2008; riconoscimento del minor versamento effettuato a saldo ICI 2009 per implicito riconoscimento della inassoggettabilità degli immobili in questione per i motivi esposti innanzi;

-FERRERO MARGHERITA- richiesta rimborso di € 208.98 o compensazione delle maggiori somme versate per gli anni 2008 e 2009 per gli immobili citati, per insussistenza della soggettività passiva in virtù del diritto di abitazione esercitato dalla sig. LIUZZI FRANCESCA - a decorrere dall'anno 2008; riconoscimento del minor versamento effettuato a saldo ICI 2009 per implicito riconoscimento della inassoggettabilità degli immobili in questione per i motivi esposti innanzi;

-FERRERO SABINA- richiesta rimborso di € 208.98 o compensazione delle maggiori somme versate per gli anni 2008 e 2009 per gli immobili citati, per insussistenza della soggettività passiva in virtù del diritto di abitazione esercitato dalla sig. LIUZZI FRANCESCA - a decorrere dall'anno 2008; riconoscimento del minor versamento effettuato a saldo ICI 2009 per implicito riconoscimento della inassoggettabilità degli immobili in questione per i motivi esposti innanzi;

Visti gli atti d'Ufficio e la documentazione prodotta;

Visto il Regolamento Comunale ICI, adottato ai sensi del dec. Leg.vo 446/97, art. 59;

Visto l'articolo 1, commi 164 e successivi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*) segnatamente alle obbligazioni tuttora poste in capo ai contribuenti relativamente alle dichiarazioni ICI;

Considerato che di riflesso, con l'istanza datata 13/7/2010 prot. 7325 è stata posta agli atti d'Ufficio la condizione di titolarità del diritto di abitazione del coniuge superstite per i fabbricati identificati al FG 34 PCT. 1710 SUB 2 e 3 e che di conseguenza dall'anno 2010, la soggettività passiva, contemplata da tutti i benefici in essere, deve essere attribuita a LIUZZI FRANCESCA in quanto coniuge superstite;

Che in virtù dell'esistenza di tale titolarità, agli eredi FERRERO ROSANNA- FERRERO MARGHERITA- FERRERO SABINA, **RIMANE LA NUDA PROPRIETA'** a decorrere dalla stessa data- segnatamente dall'anno 2010 (relativamente alla valenza giuridica per l'assoggettamento all'ICI), in quanto il diritto di abitazione del coniuge superstite, prevale in sede di successione, fino alla rinuncia formale da farsi nella forma solenne di cui al nr. 5 dell'art. 1350 del Cod. Civ.;

Visto il D.L. nr. 93/2008;

Ritenuto di dover provvedere in merito

**RIGETTA per i motivi evidenziati**

La richiesta di rimborso o compensazione ICI per gli anni 2008 e 2009 presentata unitariamente da FERRERO ROSANNA- FERRERO MARGHERITA- FERRERO SABINA meglio innanzi generalizzate, per assenza dei presupposti di legittimità, poichè per le annualità in oggetto le stesse risultavano essere i soggetti passivi dell'imposta, ai sensi art. 3 del dec. Leg.vo 504/92;

**DETERMINA**

Per quanto innanzi espresso

-Che la soggettività passiva ( art. 3 dec. Leg.vo 504/92) per gli immobili fg 34, pct. 1710 sub 3 e 2 rispettivamente cat. A/3 e C/2 ( ABITAZIONE E PERTINENZA)- già casa coniugale- è di fatto riconducibile con decorrenza 1/1/2010 a LIUZZI FRANCESCA — coniuge superstite- di FERRERO ANTONIO dec. il 1/7/2001- meglio innanzi generalizzata, con tutte le agevolazioni di cui al Decreto Legge n. 93/2008, ossia esenzione dei fabbricati dall'imposizione tributaria ICI;

- che parimenti, i medesimi fabbricati, saranno sottratti ( da pari data) alla sfera impositiva di FERRERO ROSANNA- FERRERO MARGHERITA- FERRERO SABINA -innanzi meglio generalizzati-in quanto coeredi titolari della sola nuda proprietà ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

Sara adempimento dell'ufficio effettuare le consequenziali variazioni di titolarità per gli immobili in oggetto.

-per quant'altro non contemplato si rimanda alle leggi vigenti in materia;

-di notificare la presente determinazione agli interessati;

-di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al provvedimento notificato è l'Ufficio Tributi del Comune ed il responsabile del procedimento è il sottoscritto Funzionario (tel. n. 0882/680222) e.mail: [tributiserracapriola@gmail.com](mailto:tributiserracapriola@gmail.com)



Il Funzionario Responsabile

Antonio CUORPO

**RICORSO:** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia competente per territorio entro 60 giorni dalla sua notificazione, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del D.Lgs. n. 546/1992. Il ricorso, redatto in duplice esemplare in bollo è proposto mediante notifica a quest'ufficio a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3 e art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso ed a pena d'inammissibilità, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Per le controversie di valore superiore a Euro 2.582,28 (esclusi sanzioni ed interessi) è necessaria l'assistenza tecnica da parte dei soggetti abilitati.